

art. 15
(Ammissione corsi non statali)

(1) - Possono richiedere l'ammissione ai corsi biennali non statali di cui alla presente ordinanza coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso all'insegnamento nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

(2) - I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di cui al presente articolo.

(3) - Entro quindici giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di riconoscimento espresso dal competente Provveditore agli studi, l'Ente gestore provvede alla pubblicazione del bando di ammissione al corso stesso.

(4) - Nel bando sono indicati esplicitamente:

- a) indirizzo e termine entro il quale debbono essere inoltrate le domande di ammissione e l'orario di apertura della segreteria per il pubblico;
- b) luogo, data e orario di svolgimento delle prove di selezione;
- c) titoli valutabili (esclusivamente quelli previsti dalla presente D.M.) da presentare in originale o in copia autenticata;
- d) tasse di iscrizione, contributi ed ogni eventuale somma che verrà richiesta per l'intera durata del corso con la relativa motivazione; impegno esplicito che durante la frequenza non saranno previste, né richieste ulteriori somme a qualsiasi titolo;
- e) data e luogo di pubblicazione della graduatoria di ammissione al corso stesso.

(5) - L'ammissione al corso, nel limite numerico fissato dall'art. 2 comma 2 della presente ordinanza, avviene secondo una graduatoria formulata sulla base della somma del punteggio ottenuto da ciascun aspirante nella prova di selezione di cui ai successivi commi e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli validi presentati a corredo della domanda.

(6) - La prova di selezione ai corsi biennali organizzati da Enti non statali è identica per tutta la provincia e senza distinzione per le varie tipologie di insegnanti aspiranti all'ammissione.

(7) - Detta prova, predisposta da una commissione nominata dal Provveditore agli studi e composta da tre ispettori tecnici, consiste in una serie di test validati, volti ad accertare i requisiti attitudinali all'esercizio delle funzioni di docente di sostegno degli aspiranti corsisti; è fatto divieto di utilizzare test psicodiagnostici dell'area clinica.

(8) - Le prove di selezione si effettuano nella stessa data in tutta la provincia, presso la sede di ciascun corso riconosciuto, ed in presenza di un ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli studi, con l'incarico di Presidente della commissione esaminatrice e di rappresentante dell'amministrazione scolastica.

(9) - La commissione esaminatrice è composta dall'ispettore tecnico di cui al precedente comma 8, dal Direttore del corso e da tre docenti del gruppo di conduzione nominati dallo stesso direttore del corso.

(10) - La data della prova di selezione è fissata, in contemporanea ed in un unico giorno, per tutti i corsi non statali dal Provveditore agli studi, sentiti i rappresentanti degli Enti, per i quali il medesimo ha disposto il relativo riconoscimento di cui al successivo art. 21 della presente D.M.

(11) - Alla prova di selezione è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi.
Non sono ammesse prove suppletive.

(12) - I candidati non utilmente collocati in graduatoria, ma che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 18/trentesimi, previa domanda da produrre prima dell'inizio delle lezioni, possono ottenere in base al punteggio conseguito l'ammissione ad altro corso della medesima provincia, ove, al termine dello scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 5, nello stesso residuo posti disponibili nel limite numerico fissato all'art. 2 comma 2.

Art. 16
(crediti formativi)

(1) - Per "credito formativo" si intende il riconoscimento, effettuato dal gruppo di conduzione del corso con le modalità descritte nei successivi commi, degli esiti di studi ed esperienze congruenti, già compiuti dal corsista in ordine a parti del programma di insegnamento di cui al D.M. del 27.6.1995,

come qui di seguito specificato:

- a) superamento di esami, risultante da attribuzione del voto, presso università o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari) per il conseguimento di diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento;
- b) diplomi di laurea, di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso università o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative agli ordinamenti universitari);
- c) pubblicazioni e stampa di particolare valenza scientifica, non aventi, quindi, carattere compilativo o ricognitivo, ma che diano qualificato ed originale contributo alla ricerca sugli ambiti disciplinari previsti dai nuovi programmi dei corsi, per quanto concerne gli aspetti contenutistici, epistemologici e metodologici;
- d) frequenza del corso relativo all'anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.

(2) - I crediti formativi di cui può essere chiesto - nel biennio - il riconoscimento hanno la consistenza massima di cui al prospetto seguente:

AREA DISCIPLINARE n.1 - IL QUADRO

1.a - Legislazione primaria e secondaria	n. 6 ore
1.b - Sociologia dell'educazione	n. 24 ore
1.c - Pedagogia	n. 10 ore
Totale dell'area disciplinare	n. 40 ore

AREA DISCIPLINARE n.2 - IL SOGGETTO

2.a - Psicologia	n. 20 ore
2.b - Dialogia	n. 20 ore
Totale dell'area disciplinare	n. 40 ore

AREA DISCIPLINARE n.3 - IL METODO

- non previsto il riconoscimento di crediti formativi

AREA DISCIPLINARE n.4 - I LINGUAGGI

4.a - Comunicazione non verbale	n. 8 ore
4.b - Educazione linguistica	n. 30 ore
4.c - Educazione logico-matematica	n. 16 ore
Totale dell'area disciplinare	n. 54 ore

AREA DISCIPLINARE n.5 - LA PROFESSIONALITÀ

5.a - Credito formativo per anno di formazione di cui all'art. 440 del D.L.vo 16/4/94 n. 297	n. 60 ore
--	-----------

oppure

5.b - Credito formativo per servizio prestato	n. 20 ore
---	-----------

Totale dell'area disciplinare n.60 o 20 ore

(3) - Al fine del riconoscimento di uno o più crediti formativi il corsista dovrà presentare istanza formale, corredata dei documenti utili (certificati ed attestati) rivolta al direttore

del corso, prima della conclusione della "fase iniziale" del corso stesso, di cui al precedente art.3, comma 1.

(4) - Il corsista può richiedere il riconoscimento di più crediti formativi e cumulare i benefici conseguenti fino al numero massimo di ore, consentito per ciascuna disciplina.

(5) - Il riconoscimento dei crediti formativi consente al corsista di ridurre l'obbligo di frequenza previsto per ciascuna area disciplinare nella misura del numero di ore corrispondente ai crediti formativi riconosciutigli.

(6) - La riduzione della frequenza è consentita esclusivamente per gli insegnamenti della disciplina a cui il credito formativo si riferisce.

(7) - La valutazione ed il riconoscimento dei crediti formativi richiesti dai corsisti ha luogo in una apposita seduta a cura di una Commissione costituita dal gruppo di conduzione.

(8) - Per i corsi non statali, il gruppo indicato nel precedente comma viene integrato da un ispettore tecnico, nominato dal Provveditore, con funzione di rappresentante dell'Amministrazione scolastica e di Presidente della Commissione.

(9) - La Commissione esamina la documentazione presentata dai candidati e, attraverso un successivo colloquio concernente le parti disciplinari ammesse a credito formativo, decide a maggioranza in ordine alla attribuzione del riconoscimento medesimo.

Il corsista può preventivamente produrre un eventuale specifico elaborato in ordine al tema del credito formativo richiesto, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

**Art. 17
(Assenze)**

(1) - L'ammissione agli esami delle singole aree disciplinari è disposta con provvedimento motivato del direttore. Non può essere ammesso agli esami chi abbia compiuto assenze, anche se giustificate, per un numero pari o superiore ad un quinto del monte ore a cui è tenuto per ciascuna area disciplinare.

(2) - I corsisti non ammessi agli esami possono, tuttavia,

sostenerli nello stesso corso ed entro il medesimo biennio se recuperano le ore di assenza nell'area disciplinare interessata.

Il recupero delle assenze può essere effettuato anche in altri corsi attivati secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Il corsista frequentante corsi non statali può effettuare il suddetto recupero esclusivamente presso altri corsi non statali.

Il corsista frequentante corsi statali può effettuare il recupero presso altri corsi statali.

(3) - La frequenza di corsi ai fini del recupero di assenze è limitata ad un numero massimo inderogabile di due allievi per disciplina. La relativa ammissione, compatibilmente con il calendario delle attività del corso, è disposta con provvedimento motivato del direttore del corso ospitante, al quale va rivolta apposita istanza, unitamente alla circostanziata attestazione del direttore del corso di provenienza, relativa alla effettiva frequenza ed ai motivi delle assenze.

(4) - Rimane, tuttavia, tassativo e inderogabile il numero massimo di 40 corsisti frequentante ciascun corso; l'eventuale esubero comporta l'immediato allontanamento del corsista dalla frequenza, senza alcuna possibilità di sanatoria successiva, ma con i conseguenti profili di responsabilità del direttore del corso nei confronti del corsista in buona fede.

(5) - Tutti i provvedimenti riguardanti la mobilità dei corsisti devono essere inviati al Provveditore agli studi per il dovuto riscontro di legittimità.

Parimenti, il Provveditore agli studi curerà di inviare al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - gli elenchi aggiornati dei corsisti frequentanti i corsi sia statali che non statali della provincia.

Art.18

(Interruzione della frequenza)

(1) - Il corsista ha l'obbligo della frequenza per la durata degli anni e per il totale delle ore previsti dai precedenti artt.n.2, 3 e 7.

(2) - Il corsista, che per qualsiasi motivo interrompa la frequenza dopo aver sostenuto uno o più esami, ha diritto a richiedersi un attestato dal quale risultino gli studi compiuti,

le assenze effettuate e gli esami superati.

Il completamento degli studi può essere effettuato presso altro corso, in cui sussistano le condizioni di ammissione previste dalla presente ordinanza.

(3) - Il corsista interessato, previa disponibilità di posti, può a domanda ottenere in anni successivi l'eventuale rimissione ad altro corso. Il gruppo di conduzione, con motivata delibera, decide sull'esonero di cui il corsista può fruire in ordine a quanto acquisito e documentato ai sensi del precedente comma.

(4) - Ove il lasso di tempo intercorrente fra l'interruzione e la ripresa della frequenza sia a giudizio del gruppo di conduzione eccessivo, al fine di mantenere una continuità formativa per i corsisti che abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami o attività guidate, lo stesso gruppo può sottoporre detti corsisti ad un colloquio, indicando preventivamente i contenuti disciplinari o le attività guidate su cui prepararsi, secondo le procedure previste per la fruizione dei crediti formativi.

(5) - Entro il termine di svolgimento della fase iniziale del primo anno di corso è consentito ricoprire posti che si siano resi vacanti, attingendo dalla graduatoria formata per le ammissioni.

In fasi successive, per i posti eventualmente residui disponibili, è possibile accogliere le richieste prodotte da corsisti frequentanti altri corsi purché in regola con la frequenza e gli esami, ovvero per i recuperi.

TITOLO VI

PROCEDURE CORSI NON STATALI

Art. 19

(Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi)

(1) - In via transitoria, in attesa della compiuta attuazione del combinato disposto dall'art. 9 della legge n. 341/1990, e dall'art. 14 della legge n. 104/1992, possono gestire i corsi di specializzazione previsti dalla presente Ordinanza, oltre ai Provveditori agli studi, in forza dell'art. 316 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, anche gli Enti, di cui all'art. 325 del D.L.vo medesimo, che hanno tra le finalità, formalmente e specificamente indicate nello statuto, la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tali Enti devono:

a) essere espressamente previsti dal D.P.R. n. 970/1975 o costituiti con legge, ovvero costituiti con atto notarile e dotati di personalità giuridica;

b) non avere fini di lucro;

c) dimostrare la disponibilità di locali idonei alla destinazione d'uso ed in regola con quanto previsto dalla normativa relativa all'abitabilità, all'igiene, alla sicurezza ed all'edilizia scolastica.

(2) - Tutti gli Enti di cui al precedente comma devono dimostrare, altresì, di avere svolto una valida attività di formazione di personale docente ed educativo nel campo della metodologia e della didattica relative ai soggetti in situazione di handicap in età evolutiva. Tale attività progressiva deve essere stata gestita in sede e direttamente dall'Ente richiedente, non può essere derivata da convenzioni con altri Enti e deve essere stata espletata, ove non si riferisca allo svolgimento di corsi già riconosciuti ex D.P.R. n. 970/1975, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data della scadenza, ai sensi della presente ordinanza, della domanda di riconoscimento.

La stessa attività progressiva deve essere stata esplicata in ciascuna delle tipologie appresso indicate:

a) formazione e/o aggiornamento di docenti con moduli formativi di almeno trenta ore ciascuno (complessivamente almeno sei corsi finalizzati alla formazione e/o aggiornamento di personale docente, di cui almeno tre preordinati, come obiettivo puntuale, all'approfondimento delle problematiche relative all'integrazione di alunni in situazione di handicap);

b) realizzazione da parte dell'Ente di ricerche e studi,

pubblicati a norma delle vigenti disposizioni sulla stampa e di adeguata valenza scientifica, sull'approfondimento delle problematiche didattiche dell'istruzione e dell'integrazione di alunni in situazione di handicap (almeno 2 pubblicazioni per ciascun anno).

I corsi di cui alla precedente lettera a), organizzati dopo l'entrata in vigore delle Circolari Ministeriali n. 136 e n. 137 del 18.5.1990, debbono essere stati riconosciuti ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988.

I corsi di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione soltanto se documentati con:

- relazione sull'impianto progettuale;
- elenco nominativo del direttore e dei docenti relatori, con le previste dichiarazioni liberatorie di responsabilità, nonché indirizzo e/o sede di servizio degli stessi, ove dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria;
- elenco nominativo e indirizzo o eventuale sede di servizio dei corsisti;
- relazione conclusiva sulle attività svolte e sugli obiettivi effettivamente raggiunti;
- attestazione del competente Provveditore agli Studi che il corso si è effettivamente svolto nei modi e nei tempi dichiarati.

(3) - Qualora l'Ente abbia già gestito corsi ex D.P.R. n. 970/1975, deve dimostrare di avere espletato, nei cinque anni scolastici precedenti quello in corso alla data di scadenza della presentazione della domanda di riconoscimento, ai sensi della presente ordinanza, almeno due corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale docente, nonché di avere realizzato una pubblicazione per ciascun anno, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti a) e b) del precedente comma 2.

(4) - Gli Enti di cui al precedente comma 1, debbono, altresì, avvalersi della consulenza didattica dell'Università e/o di docenti universitari, almeno di seconda fascia, di materie attinenti ad una delle aree disciplinari del corso.

La predetta consulenza deve essere dimostrata attraverso la stipula di apposita convenzione con i competenti organi dell'Università stessa o il preventivo nulla osta del Rettore.

(5) - Qualora la richiesta per attivare corsi biennali provenga dalla sede secondaria o sezione periferica di un Ente, essa deve essere accompagnata da una lettera autorizzativa con firma autenticata del legale rappresentante nazionale, il quale non potrà rilasciare più di due autorizzazioni per ciascuna provincia, indicando espressamente ambedue le sedi nella lettera autorizzativa relativa alla stessa provincia. In mancanza di espressa autorizzazione della Presidenza nazionale

nel senso sopra indicato, l'istanza si considera improcedibile; quanto al requisito dell'attività pregressa come sopra determinata, si deve fare riferimento esclusivo a quella effettivamente realizzata dalla sede secondaria o sezione richiedente.

(6) - Ciascuna sezione o sede secondaria richiedente, in quanto abilitata in base allo statuto dell'Ente di appartenenza e come sopra autorizzata dal legale rappresentante nazionale, può organizzare, durante ogni anno scolastico, previo riconoscimento ai sensi della presente ordinanza, un solo corso biennale per un numero massimo di 40 corsisti.

E', tuttavia, consentito il contemporaneo funzionamento di un primo e di un secondo anno di corso biennale.

Pertanto, il numero complessivo dei frequentanti i corsi biennali riconosciuti dal Provveditore agli Studi non può essere superiore a 80 unità per ciascun anno.

Nel caso di esubero, ancorché in buona fede, trova applicazione il disposto di cui al precedente art.17, comma 4, circa l'impossibilità di successiva sanatoria.

(7) - Agli Enti statutariamente non articolati in sezioni o sedi secondarie può essere riconosciuta la gestione diretta di corsi in non più di due province, fermo restando per ciascuno dei corsi richiesti il possesso dei requisiti prescritti e l'obbligo della gestione diretta delle attività corsuali.

E' fatto obbligo di dichiarare all'atto della presentazione delle istanze di riconoscimento l'eventuale seconda sede richiedente.

Art. 20

(Presentazione della domanda e documentazione)

(1) - Gli Enti, indicati al precedente art.19 comma 1, in possesso dei requisiti prescritti, devono inoltrare, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda in bollo -con firma autenticata- del legale rappresentante- al Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale provvederà, sotto la propria responsabilità ed a seguito di puntuale e responsabile procedimento istruttorio, a concedere il richiesto riconoscimento.

(2) - L'iter procedurale degli adempimenti amministrativi avrà la seguente scansione temporale:

a) la domanda deve essere inviata al Provveditore agli Studi, competente per territorio, entro il sopracitato termine

perentorio del 31 gennaio;

- b) il Provveditore agli Studi completerà l'istruttoria di propria competenza ed acquisirà tutti gli elementi informativi di fatto e di diritto necessari, previo accertamento ispettivo, di cui al successivo art.21, da attivarsi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi ispettivi, il Provveditore agli Studi potrà utilizzare, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, gli ispettori tecnici in servizio presso la propria Regione oppure, ove necessario, anche di altre Regioni viciniori.
- c) il provvedimento di riconoscimento o di diniego è adottato dal competente Provveditore agli Studi con proprio decreto motivato entro la data del 31 maggio. Detti provvedimenti devono considerarsi definitivi e, pertanto, suscettibili di impugnativa giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(3) - Alla domanda devono, a pena di improcedibilità, essere allegati:

- 1)copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente;
- 2)copia autenticata dell'atto comprovante il possesso della personalità giuridica;
- 3)regolamento interno, in cui siano previsti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile e didattico-disciplinare dei corsi, deliberato dal Consiglio di amministrazione o da altro organo competente;
- 4)programma dettagliato di ciascun corso formulato in conformità a quanto stabilito nel D.M. del 27.6.1995, concernente i nuovi programmi dei corsi biennali. Il programma deve esplicitare i criteri e le metodologie adottate;
- 5)pianta planimetrica -redatta da professionista e cioè abilitato-, indirizzo dei locali dove si svolgono sia le lezioni che i lavori di gruppo, nonché i certificati di idoneità igienico-sanitaria, abitabilità e prevenzione incendi, in relazione alla specifica destinazione ed uso, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di edilizia scolastica;
- 6)elenco analitico degli ausili e del materiale didattico strutturato e specifico per alunni in situazione di handicap psichico, fisico, visivo ed uditivo, -tra i quali obbligatoriamente un impianto a circuito chiuso televisivo-, nonché del materiale filmico concernente attività didattiche ed esperienze di integrazione scolastica relative alle diverse tipologie di handicap;
- 7)elenco del materiale bibliografico disponibile, aggiornato ed adeguato alle esigenze di studio e di ricerca per la formazione polivalente dei corsisti;
- 8)piano finanziario, non più suscettibile di eventuali variazioni durante lo svolgimento del corso;

Art. 21

(Adempimenti del Provveditori agli Studi)

-9) dichiarazione di accettazione della eventuale nomina a direttore e/o docente del corso e contestuale dichiarazione, sotto la personale responsabilità, di assenza di qualsiasi condizione di incompatibilità prevista dall'art. 508 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, sottoscritte dai singoli interessati con firma autenticata;

-10) convenzione sottoscritta dai competenti organi dell'Università o in subordine nulla osta del Rettore, in relazione al disposto di cui al precedente art.19, comma 4, circa l'impegno ad assicurare la consulenza didattica, nonché dichiarazione dei docenti universitari di accettazione della nomina quale consulente, unita ad una relazione dei medesimi, volta ad illustrare modalità e criteri di effettuazione della consulenza stessa, anche in riferimento al precedente punto n.4, redatta in unico atto con firma autenticata;

-11) documentazione relativa all'attività pregressa di cui al precedente art.17, in regola con le vigenti disposizioni in materia di corsi di aggiornamento ed in materia di pubblicazioni a stampa;

-12) copia autentica della delibera dell'organo competente, ove prescritto dallo statuto dell'Ente, che autorizza la richiesta di riconoscimento;

-13) certificazione antimafia.

(4) - La domanda deve, altresì, indicare:

-a) il nominativo e la qualifica del direttore del corso designato dall'Ente, che deve essere preferibilmente docente universitario -almeno di seconda fascia- di materia attinente ad una delle aree disciplinari del corso o, in subordine, persona di riconosciuta competenza e di comprovata capacità nel campo della formazione del personale docente e, comunque, in possesso di laurea in una disciplina attinente ad una delle aree, nonché in possesso di titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

-b) i nominativi e le qualifiche dei docenti, scelti secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza.

(5) - E' consentito fare riferimento con espressa dichiarazione, che precisi anche data e finalità di presentazione- a documentazione già prodotta allo stesso Ufficio Scolastico negli anni precedenti, a condizione che si tratti di documentazione riguardante stati, fatti e qualità non soggetti a variazione e che l'Ente indichi puntualmente il documento cui intende fare riferimento, nonché l'organo cui e' stato inviato e la data di inoltro.

(6) - Per l'anno scolastico 1996/97, attese le innovazioni introdotte dalla presente ordinanza, e' necessario presentare al completo la documentazione prevista.

(1) - Il Provveditore agli studi con proprio preliminare decreto motivato, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile attraverso vari indici di riferimento (quali, ad esempio, il numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero dei docenti inclusi negli elenchi provinciali per il sostegno, il numero degli alunni H ed il loro rapporto con gli insegnanti H, le previste cessazioni dal servizio, il numero dei docenti che acquisiranno il titolo di specializzazione, ovvero altri elementi), decide di attivare o meno corsi di specializzazione statali -per i quali si applicano le procedure di cui al precedente art. 6- e/o corsi di specializzazione non statali, per i quali si applicano le procedure descritte dal presente titolo.

(2) - Il Provveditore agli studi, ricevuta la domanda di riconoscimento da parte dei soggetti aventi titolo, attesta preliminarmente la tempestività della domanda stessa, che, se oltre i termini previsti, deve essere dichiarata irricevibile.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda lo stesso Provveditore deve affidare agli Ispettori Tecnici specifici incarichi istruttori, intesi ad accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del corso, di cui al precedente art.17, nonché la regolarità e la validità della documentazione prodotta. Nello svolgimento dell'incarico, che prevede necessariamente una visita ai locali da adibire allo svolgimento del corso, gli Ispettori Tecnici, per il tramite del Provveditore agli Studi, invitano i richiedenti, ove necessario, a provvedere ad eventuali chiarimenti e/o integrazioni, assegnando agli stessi il termine perentorio di 20 giorni, decorso i quali l'Ispettore procederà comunque a puntuali conclusioni sulla propria attività ispettiva.

Il predetto incarico si rende preliminarmente obbligatorio e necessario al fine di acquisire opportuni dati di valutazione sugli elementi di fatto e di diritto dichiarati dagli Enti richiedenti e portati a corredo della domanda, con particolare riguardo alla effettiva funzionalità dei locali e delle attrezzature didattiche, alla pregressa esperienza di formazione, alla sussistenza dei fatti e stati documentati.

(3) - Con una relazione accompagnatoria della documentazione acquisita ed esaminata, gli Ispettori tecnici incaricati forniscono al Provveditore agli studi notizie sull'attività pregressa dell'Ente richiedente, sulla valenza sostanziale dei dati risultanti dalla documentazione prodotta e dai riscontri effettuati in loco e formulano, in coerenza con le risultanze istruttorie, motivato parere circa l'accogliibilità della domanda.

Non possono essere espressi pareri parzialmente favorevoli o

sfavorevoli, oppure condizionati; in ciascuna di tali ipotesi i pareri saranno considerati sfavorevoli.

(4) - Il Provveditore agli studi valuta le istanze e le documentazioni pervenute, nonché la congruità dei contributi finanziari richiesti ai corsisti; accerta la presenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e predispone, infine, un piano di approvazione, anche sulla base di una razionale distribuzione territoriale dei corsi.

Nel soli casi in cui ricorrano i presupposti di legittimità e di merito, lo stesso Provveditore agli studi esatte i decreti motivati, da notificare agli Enti interessati, di formale riconoscimento, con conseguente abilitazione al rilascio dei titoli di specializzazione e, nei casi in cui detti presupposti non ricorrano, i provvedimenti motivati di reiezione della domanda.

Il riconoscimento è limitato esclusivamente ai due anni di durata del corso e con decorrenza dall'anno del provvedimento; esso non è ulteriormente spendibile per altri corsi, che lo stesso Ente intenda eventualmente gestire in anni successivi, per i quali è comunque necessario ulteriore formale provvedimento di riconoscimento.

(5) - La domanda deve essere considerata accoglibile, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza, alla sola condizione che sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità e validità di cui al precedente art. 19 e, in particolare, degli elementi attestati dalla documentazione indicata dall'art. 20. Non potrà essere presa in considerazione documentazione prodotta dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatta salva quella richiesta per acquisire ulteriori elementi istruttori di cui al precedente comma 2.

(6) - Il Provveditore agli studi non deve, pertanto, trasmettere al Ministero -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I- le istanze presentate e la relativa documentazione, bensì il solo elenco delle istanze medesime e copia dei conseguenti provvedimenti motivati di accoglimento o di diniego, nonché il nominativo del direttore e l'elenco dei docenti di ciascun corso con l'indicazione della relativa qualifica e della residenza o sede di servizio ove trattati di dipendenti dell'amministrazione scolastica o universitaria.

(7) - Il Provveditore agli studi, nell'ambito della propria attività di vigilanza ovvero a seguito delle risultanze emerse nell'ambito del piano nazionale ispettivo, nei casi di accertata irregolarità o/o inefficacia formativa dei corsi può sospendere o revocare il riconoscimento del corso medesimo.

Art. 22 (Adempimenti del Ministero)

(1) - Il Ministero -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, sulla scorta delle comunicazioni dei decreti di riconoscimento da parte dei competenti Provveditori agli Studi, predispone annualmente -e comunque puntualmente in caso di eventuali denunce od esposti- un piano nazionale ispettivo per espletare accertamenti in ordine alla regolarità ed efficacia formativa dei corsi, adottando i conseguenti provvedimenti, ivi compreso l'invito al competente Provveditore agli studi a sospendere o revocare il provvedimento di riconoscimento dei corsi stessi, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni prodotte dagli Enti.

(2) - Detto piano ispettivo annuale, in particolare, è disposto mediante l'affidamento di specifico incarico a due ispettori tecnici i quali, congiuntamente o separatamente, devono effettuare due visite presso la sede del corso per accertare, in itinere e comunque durante il concreto svolgimento delle lezioni, il perdurare di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento e che sono necessari al regolare svolgimento dell'attività corsuale, nonché per accertare il grado di efficacia del progetto di formazione proposto.

La relazione finale, redatta congiuntamente, è predisposta sulla base di una griglia articolata di valutazione all'uopo predisposta; la stessa sarà utilizzata per le eventuali contestazioni di cui al precedente comma 1, nonché inviata per opportuna conoscenza al competente Provveditore agli studi, anche per ogni valutazione ai fini di eventuali ulteriori richieste di riconoscimento.

(3) - Sulla scorta dei calendari tempestivamente trasmessi dai direttori dei singoli corsi al Ministero -Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, almeno sessanta giorni prima, l'Ufficio predispone i piani di nomina degli ispettori tecnici incaricati della funzione di Commissario ministeriale per gli esami finali di tesi nonché di rappresentante dell'amministrazione scolastica. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'automatico rinvio delle prove, non potendosi assicurare la necessaria presenza del Commissario ministeriale, la cui assenza rende nulle ed insanabili le prove medesime.

TITOLO VII
VIGILANZAArt. 23
(Custodia dei documenti)

(1) - Entro 30 giorni dalla conclusione del corso, l'Ente gestore invia copia di tutti gli atti amministrativi relativi alla impostazione, realizzazione, gestione e conclusione del corso al competente Provveditorato agli studi che ne cura la conservazione e l'archiviazione.

(2) - Qualora un Ente gestore, nel cui confronti e' stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle Ordinanze Ministeriali abrogate, non svolga piu' corsi, deve custodire presso la propria sede, senza limiti di tempo, tutta la documentazione relativa ai corsi svolti.

(3) - Qualora un Ente gestore, nel cui confronti e' stato disposto il riconoscimento di corsi di specializzazione in forza delle Ordinanze Ministeriali abrogate, cessi di esistere giuridicamente, sara' cura del legale rappresentante trasmettere tutti gli atti relativi ai corsi svolti al Provveditore agli Studi competente per territorio, che provvede alla loro custodia, senza limiti di tempo.

Art. 24
(Ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica)

(1) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nei singoli corsi, e' conferito esclusivamente al personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio, in sede di espletamento delle prove di esame finale di tesi nei corsi sia statali che non statali o in sede di espletamento delle prove selettive di accesso o del successivo esame di valutazione dei crediti formativi.

(2) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica all'esame finale di tesi e' conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-.

L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica nei singoli corsi non statali per ciascuna provincia, alle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi, e' conferito dal competente Provveditore agli studi. Il Provveditore agli Studi puo' concertare con il Sovrintendente Scolastico Regionale e con la Segreteria tecnica regionale degli ispettori il piano di nomine preordinato a garantire la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. Il predetto piano di nomine e/o i singoli provvedimenti di nomina devono essere tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-.

L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica avra' la durata necessaria per il suo compiuto espletamento.

(3) - Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte di diritto ed a tutti gli effetti della commissione esaminatrice ed hanno funzioni di Presidente; gli esami eventualmente svolti in assenza dell'ispettore tecnico sono affetti da nullita' insanabile e comportano, oltre che l'obbligo di ripetizione dei predetti esami, conseguenti profili di responsabilita' nei confronti del direttore del corso che ha comunque proceduto allo svolgimento dell'esame, pur in assenza del predetto rappresentante dell'Amministrazione scolastica.

(4) - L'ispettore tecnico, nominato per le prove selettive di accesso:

- in via preliminare,

a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza, alla data della visita, dei requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;

b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonché del relativo impianto didattico-amministrativo;

- in sede di esame,

a) assicura la conformità dello svolgimento delle prove in via generale alla vigente normativa relativa alle procedure concorsuali, in via particolare, a quelle più specifiche contenute nella presente ordinanza;

b) in caso di dubbia interpretazione o di constatata illegittimità dispone, ove possibile e rientranti nella propria competenza, interventi ripristinativi della legittimità, ovvero richiede l'immediato intervento del competente Provveditore agli studi il quale deve attivare di conseguenza la competente Commissione di Vigilanza, di cui al successivo art. 25 comma 2 della presente D.M..

(5) - L'ispettore tecnico, nominato per le prove di valutazione dei crediti formativi, del pari:

- in via preliminare,

a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza, alla data della visita, di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso;

b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonché del relativo impianto didattico-amministrativo;

- in sede di esame,

a) assicura la conformità dei contenuti delle prove e dei crediti formativi accolti alle indicazioni fornite dalla presente ordinanza e dai criteri stabiliti dal D.M. 27.6.1995, relativo ai nuovi programmi dei corsi di specializzazione, nonché la regolarità delle procedure;

b) verifica i requisiti di ammissibilità dei corsisti, nonché controlla rigorosamente l'avvenuto rispetto delle procedure concorsuali di selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie di ammissione, di cui ai precedenti artt. 14 e 15.

(6) - L'ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nominato per l'esame finale di diploma finale, in particolare:

a) acquisisce gli elementi necessari sui programmi svolti per le singole materie, sugli esami e sulle relative votazioni riportate da ciascun candidato, sulla sua frequenza alle lezioni, sulla sua partecipazione a tutte le attività didattiche e di tirocinio e su quanto altro possa essere ritenuto utile al fine di una più obiettiva valutazione;

b) verifica i requisiti di ammissibilità ai corsi e la conformità delle tesi di diploma ai criteri fissati dal precedente art. 13, nonché la regolare tenuta dei registri del

corso, con particolare riguardo al registro dei verbali redatto dal gruppo di conduzione.

(7) - Al termine delle operazioni di esame e, comunque entro e non oltre 10 giorni, il rappresentante dell'Amministrazione deve far pervenire al Provveditore agli studi competente per territorio per gli eventuali ulteriori adempimenti, nonché al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I - una dettagliata relazione sul loro svolgimento, con allegati i relativi verbali e le osservazioni ritenute più opportune: ciò al fine di segnalare eventuali aspetti particolarmente positivi o carenze e difficoltà riscontrate.

La predetta relazione costituisce significativo elemento di valutazione dell'attività progressiva dell'Ente, al fine del rinnovo del riconoscimento per l'anno successivo, nonché, nei casi più gravi, al fine della revoca del provvedimento di riconoscimento.

Art. 25

(Vigilanza e controlli)

(1) - La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e' esercitata in via ordinaria e sistematica dal Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio; per gli aspetti di tipo amministrativo contabile il Provveditore agli studi può avvalersi anche di dirigenti e/o funzionari in servizio presso il proprio ufficio.

(2) - Attesa la necessità di preconstituire tutte le idonee condizioni volte ad assicurare il regolare e più utile svolgimento dei corsi statali e non statali nelle province sarà costituita apposita commissione presieduta dallo stesso Provveditore o da un suo delegato e composta da due ispettori tecnici ed un funzionario del Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e continua di assistenza e coordinamento dell'attività di vigilanza sul funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di avvio con le relative prove di ingresso.

(3) - Lo stesso Provveditore, in relazione ad accertate situazioni di irregolarità, potrà assumere in ogni momento direttamente tutti i provvedimenti ritenuti più utili ed opportuni per ripristinare e garantire situazioni di piena legittimità e di efficacia dei corsi.

I provvedimenti eventualmente adottati dovranno essere

TITOLO VIII

VARIE E NORME TRANSITORIE

Art. 26

(Altre tipologie di corsi)

(1) - Oltre ai corsi biennali polivalenti disciplinati dai precedenti articoli della presente ordinanza, ai fini della formazione ed aggiornamento in servizio del personale docente per le attività di sostegno, possono essere autorizzati ed attivati anche corsi delle seguenti tipologie:

a) moduli per riconversione dei titoli monovalenti (precedentemente autorizzati fino all'entrata in vigore della presente O.M.);

b) moduli per acquisizione del titolo per sezione diversa;

Un numero massimo di 20 corsi per modulo può essere ammesso alla frequenza dei corsi biennali di specializzazione in aggiunta ai 40 iscritti, ai fini del conseguimento dei titoli di cui al presente comma.

In caso di mancato contemporaneo svolgimento dei moduli contestualmente ad un corso biennale, essi possono essere previsti con un'organizzazione autonoma previa specifica autorizzazione ministeriale secondo le medesime procedure previste per i corsi biennali stessi.

(2) - Il disposto di cui ai precedenti commi si applica anche ai corsi statali, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 14, per le condizioni di ammissione rivolte esclusivamente al personale di ruolo.

Art. 27

(Riconversione diploma di specializzazione monovalente)

(1) - I possessori dei diplomi monovalenti conseguiti ai sensi del D.P.R. n. 970/1975 devono riconvertire gli stessi in diplomi polivalenti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Il modulo di riconversione è costituito da un numero complessivo di 150 ore di frequenza ripartite nelle cinque aree disciplinari come di seguito indicato:

- Area disciplinare n.1 - IL QUADRO - ore 30

Legislazione	n.10 (Le principali norme italiane)
Sociologia	n.10 (parte di Sociologia, minorazione, disabilità ed altro)
Pedagogia	n.10 (la parte che si riferisce alle minorazioni non afferenti al titolo monovalente posseduto, dal sottocapitolo: implicazioni pedagogiche ed altro)

comunicati contestualmente al Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I- cui il Provveditore invierà, altresì, al termine di tutte le prove attitudinali una relazione contenente analisi, valutazione e proposte in ordine alla modalità di svolgimento delle prove stesse nella provincia.

Qualunque atto, domanda o istanza, nonché gli eventuali quesiti in ordine ai corsi di cui alla presente ordinanza, devono essere inviati al Provveditore agli studi competente, che provvede al diretto riscontro, ovvero, in caso di manifesta impossibilità a dare risposta esaustiva o di incompetenza, ad inoltrarli, con le proprie osservazioni, al Ministero P.I. -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, per l'eventuale ulteriore seguito e riscontro.

(4) - Il Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I esercita la vigilanza amministrativa e tecnico-didattica a livello nazionale sull'andamento dei corsi, e predisponde annualmente, compatibilmente con la disponibilità dei fondi necessari, un piano ispettivo, al fine di verificare oltre alla regolarità dei corsi anche l'efficacia formativa degli stessi.

(5) - Il Ministero -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I, in caso di accertate irregolarità, disfunzioni e/o carenze sul piano formativo invita, in coerenza con le risultanze ispettive, il Provveditore agli studi a sospendere e/o revocare il contesto riconoscimento.

(6) - L'eventuale revoca provveditoriale del riconoscimento del corso ha carattere di definitività e, pertanto, impugnabile tramite ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La revoca comporta, altresì, l'insorgenza di profili di responsabilità del Direttore del corso nei confronti dei corsisti in buona fede.

- Area disciplinare n.2 - IL SOGGETTO - ore 30
 Psicologia n.15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
 Biologia n.15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
- Area disciplinare n.3 - IL METODO - ore 30
 Metodologia n.30 (Metodologia della ricerca e Risorse didattiche e tecnologiche)
- Area disciplinare n.4 - I LINGUAGGI - ore 30
 Comunic.n.v. n.10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
 Educaz.linguiet. n.10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
 Logica e matem. n.10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso)
- Area disciplinare n.5 - PROFESSIONALITA' - ore 30
 Dig.comp.dirc. n.30 (da distribuirsi in ciascuna delle aree in cui si suddivide il programma)

(2) - La riconversione del titolo monovalente e' subordinata alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami ed alla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalita' previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13.

Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualita', che si conclude con l'esame di tesi.

Art. 28

(Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa)

(1) - I possessori di diploma polivalente che intendano conseguire la specializzazione anche per altra sezione, sono tenuti a:

- a) frequentare le attivita' della quinta area disciplinare indicata dall'art.7, comma 1 (LA PROFESSIONALITA'- RIELABORAZIONE DELLA ESPERIENZA PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI - ex tirocinio dir.e indir.) per una annualita', per complessive n.150 ore, con le modalita' previste dall'art.4;
- b) svolgere le parti teoriche delle discipline:

- LEGISLAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA riferita alla integrazione scolastica (punto 2 - le basi normative per la scuola);
- METODOLOGIA E DIDATTICA GENERALE (punto 2 - riferimenti teorici per la programmazione);

cosi' come indicate nei nuovi programmi, limitatamente alle parti che non riguardano l'ordine di scuola a cui si riferisce il titolo posseduto e, comunque, per non meno di n.24 ore.

(2) - Il conseguimento del titolo per sezione diversa e' subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami e della discussione di una tesi di diploma con le stesse modalita' previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13.

Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualita', che si conclude con l'esame di tesi.

(3) - I possessori di titolo di specializzazione polivalente o monovalente ex D.P.R. n.970/1975, in servizio come docenti presso istituti o convitti statali, che intendono conseguire il titolo di specializzazione rispettivamente nella qualifica di assistente educatore o istitutore sono tenuti allo svolgimento delle attivita' e alla frequenza delle discipline di cui al precedente comma 1.

(4) - Analogamente, i possessori di titoli di specializzazione monovalenti per assistente educatore o istitutore in servizio presso istituti o convitti statali, che aspirano al conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento ed in possesso dei titoli di studio che ne consentono l'accesso, possono riconvertire il proprio titolo secondo le norme sopra indicate.

Art. 29

(Corsi di formazione/aggiornamento specifici)

(1) - Per far fronte a peculiari esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti (ad esempio la scrittura Braille), ovvero di particolari tecniche pedagogico-didattiche collegate con specifici quadri di minorazione (quali ad esempio Autismo, Sindrome di Down), possono essere riconosciuti ed organizzati corsi di formazione di alta qualificazione.

Relativamente alle procedure di riconoscimento di tali corsi si fa riferimento alle disposizioni che disciplinano l'elaborazione e la realizzazione dei piani provinciali di aggiornamento.

(2) - I corsi di cui al presente articolo possono essere gestiti anche da:

- a) enti ed associazioni di disabili e di loro familiari in relazione agli specifici quadri di minorazione dei quali per statuto si occupano;
- b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvisti del relativo riconoscimento formale;

(3) - I corsi constano di un numero di ore variabile da un minimo

di n.40 ore a un massimo di n. 80 ore ciascuno.

(4) - I Provveditori agli studi, nell'ambito dei piani provinciali di aggiornamento, riservano -in un quadro di programmazione e di ottimizzazione delle risorse esistenti sul territorio- una quota di fondi per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte agli insegnanti specializzati in servizio, tenuto conto delle specifiche, oggettive esigenze degli alunni disabili effettivamente frequentanti.

I corsi di cui al presente articolo rientrano prioritariamente nei piani provinciali di aggiornamento e debbono essere attivati nei casi di riconosciuta esigenza con l'obiettivo di una efficace formazione in "situazione" allo scopo di dare fin dall'inizio dell'anno scolastico puntuali risposte ai bisogni degli alunni in situazione di handicap.

Art.30

(Decadenza delle norme)

(1) - Salvo quanto disposto in via transitoria negli articoli precedenti, la presente ordinanza ha carattere permanente.

Essa si applica in riferimento alle attività formative previste a partire dall'anno scolastico 1996/97.

In prima applicazione, tutti i termini relativi alla presentazione, istruzione e decisione delle istanze di riconoscimento si intendono prorogati di tre mesi.

(2) - Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente ordinanza saranno emanate entro il 10 dicembre di ciascun anno.

Art.31

(Disposizioni abrogative)

(1) - E' abrogata l'O.M. del 16.3.1991, n.127, con le sue successive integrazioni e modificazioni; le disposizioni ivi contenute rimangono, peraltro, in vigore, solo per i corsi autorizzati in forza di dette norme e sino al completamento degli stessi.

(2) - Le norme contenute nella presente ordinanza concernenti il rappresentante dell'Amministrazione si applicano anche alle attività formative tuttora in corso.

La presente O.M. sarà inviata alla Corte dei Conti per il controllo di legge.

Il M. I. N. I. S. T. R. O.

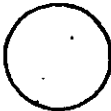
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE APPLICATIVA DEI NUOVI PROGRAMMI
DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE EX DPR 970/75

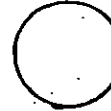
I N D I C E

Premesse normative	pag. 1	Art.15 Ammissione corsi non statali	pag.23
TITOLO I : FINALITA' DEI CORSI	pag. 2	Art.16 Crediti formativi	pag.24
Art.1 Finalita'	pag. 2	Art.17 Assenze	pag.26
TITOLO II : STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	pag. 3	Art.18 Interruzione della frequenza	pag.27
Art.2 Struttura e funzionamento	pag. 3	TITOLO VI : PROCEDURE CORSI NON STATALI	pag.29
Art.3 Organizzazione	pag. 4	Art.19 Enti richiedenti: requisiti soggettivi ed oggettivi	pag.29
Art.4 Organizzazione delle competenze professionali (gia' "tirocinio")	pag. 5	Art.20 Presentazione della domanda e documentazione	pag.31
Art.5 Direzione	pag. 7	Art.21 Adeempimenti dei Provveditori agli Studi	pag.34
Art.6 Attivazione e aspetti finanziari dei Corsi statali	pag. 9	Art.22 Adeempimenti del Ministero	pag.36
TITOLO III : DISCIPLINE E DOCENZA NEI CORSI BIENNALI	pag.11	Art.23 Custodia dei documenti	pag.37
Art.7 Discipline e docenza	pag.11	TITOLO VII : VIGILANZA	pag.38
Art.8 Elenchi provinciali per la docenza	pag.13	Art.24 Ispettore Tecnico Rappresentante dell'Amministrazione Scolastica	pag.38
Art.9 Docenti	pag.15	Art.25 Vigilanza e controlli	pag.40
Art.10 Incompatibilita'	pag.16	TITOLO VIII : VARIE E NORME TRANSITORIE	pag.42
TITOLO IV : VALUTAZIONE DEI CORSISTI	pag.18	Art.26 Altre tipologie di corsi	pag.42
Art.11 Indicazioni di carattere generale	pag.18	Art.27 Riconversione diploma di specializz. monovalente	pag.42
Art.12 Valutazione in itinere	pag.18	Art.28 Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa	pag.43
Art.13 Esame finale di tesi	pag.19	Art.29 Corsi di formazione/aggiornamento specifici	pag.44
TITOLO V : CORSISTI - AMMISSIONE E FREQUENZA	pag.21	Art.30 Decorrenza delle norme	pag.45
Art.14 Ammissione corsi statali	pag.21	Art.31 Disposizioni abrogative	pag.45

(Per i corsi statali) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI _____ VISTA la L. 5/2/1992 n. 104 VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994 VISTO il D.M. 27/6/1995 VISTA l' D.M. _____ VISTO il D.P. _____ di riconoscimento VISTO il processo verbale degli esami finali in data _____ SI RILASCIÀ Al Sig./ra _____ nato a _____ il _____ IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE per l'ordine di scuola (3) _____ previsto dell'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994 conseguito il _____ con la votazione complessiva di _____ - trentesimi per l'esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap a seguito del corso di Riconversione previsto dall'art. 27 dell'O.M. sopra citata. (Città') _____ (data) _____	(Per i corsi non statali) ENTE (1) _____ SCUOLA (2) _____
--	---



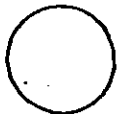
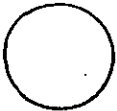
IL DIRETTORE DEL CORSO
rif. n.(4) _____



IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
rif. n. (5) _____

- (1) Ente previsto per legge, enti pubblici o enti privati dotati di personalità giuridica.
- (2) Indicare gli estremi della legge nazionale, regionale o provinciale se costituita con tale atto normativo; indicare i dati relativi all'atto notarile e al decreto governativo o regionale di riconoscimento della personalità giuridica.
- (3) Materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
- (4) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati dal corso (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).
- (5) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati nella provincia (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).

Ministero della Pubblica Istruzione

(Per i corsi statali) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI _____ VISTA la L. 5/2/1992 n. 104 VISTO il T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994 VISTO il D.M. 27/6/1995 VISTA l' O.M. _____ VISTO il D.P. _____ di riconoscimento VISTO il processo verbale degli esami finali in data _____ SI RILASCI Al Sig./ra _____ nato a _____ il _____ IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE per l'ordine di scuola (3) _____ previsto dall'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16/4/1994 conseguito il _____ con la votazione complessiva di _____ trentesimi per l'esercizio delle attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazione di handicap a seguito del corso per Sezione Diversa previsto dall'art. 28 dell'O.M. sopra citata. (Città') _____ (data) _____  IL DIRETTORE DEL CORSO rif. n. (4) _____  IL PROVVEDITORE AGLI STUDI rif. n. (5) _____	(Per i corsi non statali) ENTE (1) _____ SCUOLA (2) _____
--	--

- (1) Ente previsto per legge, enti pubblici o enti privati dotati di personalità giuridica.
(2) Indicare gli estremi della legge nazionale, regionale o provinciale se costituita con tale atto normativo; indicare i dati relativi all'atto notarile e al decreto governativo o regionale di riconoscimento della personalità giuridica.
(3) Materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
(4) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati dal corso (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).
(5) Riportare il numero di diploma tratto dal registro perpetuo dei diplomi rilasciati nella provincia (art. 13, comma 6 e 7 dell'O.M. sopra citata).



ALL 7

*Ministero della Pubblica Istruzione*DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. ED AMM.VI
EDILIZIA SCOLASTICA - DIV. XVI

Circolare n. 275

PROT. 5094

4000.1071

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDIAll'U.P.I.
Piazza Cardelli, 4
00100 R O M AAll'A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00100 R O M AAlla G.E.P.I. S.p.A.
Via del Serafico, 200
00100 R O M AAl Ministero del Lavoro
Commissione Centrale per l'Impiego
00100 R O M A

OGGETTO: Protocollo d'intesa 25.7.1995: utilizzazione in attività socialmente utili, relative alla manutenzione del patrimonio immobiliare scolastico, di lavoratori in CIGS, mobilità o sussidio ex art. 1 D.L. 232/95.

In data 25 luglio 1995, è stato firmato un protocollo d'intesa tra questo Ministero, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e la G.E.P.I. S.p.A. finalizzato a consentire l'utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, iscritti nelle liste di mobilità o beneficiari del sussidio, ai sensi del D.L. 232 del 14.6.1995, per un contingente nazionale di personale, distinto tra le diverse professionalità occorrenti, non superiore a 15000 unità lavorative.